



# Comune di Lagosanto

C.A.P. 44023  
FAX 0533-909536

Provincia di Ferrara

TEL. 0533-909511  
FAX 0533-909535

PIAZZA I MAGGIO - 44023 LAGOSANTO (FE) - C.F./P.IVA 00370530388

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 14  
IN DATA 21-03-2016

## VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima convocazione - seduta

### OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - TASI. MODIFICHE

L'anno duemilasedici, addì ventuno del mese di marzo, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	INCARICO	PRESENTE/ASSENTE
Romanini Maria Teresa	Sindaco	Presente
Bigoni Davide	Vice Sindaco	Presente
Chendi Renata	Consigliere	Presente
Chiodi Diana	Presidente C.C.	Presente
Trombini Veronica	Assessore	Assente
Bigoni Irene	Assessore	Presente
Mazzotti Antonella	Assessore	Presente
Bigoni Stefano	Consigliere	Presente
Albieri Stefano	Consigliere	Presente
Bonazza Gianluca	Consigliere	Assente
Menegatti Federico	Consigliere	Presente

PRESENTI N. 9 ASSENTI N. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Romeo Luciana la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, Chiodi Diana, Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri:

Chendi Renata

Albieri Stefano

Menegatti Federico

.....  
Trasmessa copia per:

\_ Servizio RAGIONERIA

\_ Servizio TRIBUTI

\_ Servizio PERSONALE

\_ Servizio URBANISTICA

\_ Servizio AMBIENTE E TRASPORTI

\_ Servizio LL.PP.

\_ Servizi DEMOGRAFICI

\_ Servizio POLIZIA MUNICIPALE

\_ Servizio ATT. EC. E PROD.

\_ Servizio SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE

\_ Servizio SEGRETERIA

Per la discussione si rinvia alla delibera di c.c. n° 7 del 21/03/2016 (punto n° 3 all'ordine del giorno).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO** che:

- l'art. 1, comma 639, L.147 del 27.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni, ha istituito con decorrenza 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- l'art. 1 c. 682, L.147/2013, prevede che il comune adotti il regolamento che disciplina l'applicazione della IUC suddiviso per ciascuna tipologia di tributo, ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo n.446 del 1997;

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'applicazione della TASI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09/04/2014,;

**VISTA** la Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) la quale all'art. 1, comma 14, dispone con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, e precisamente ai punti a) e b) prevede:

*"14. All'articolo 1 della legge 27/12/2013 n. 147:*

*al comma 639, le parole: <<a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile>> sono sostituite dalle seguenti: <<a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9>>;*

*il comma 669 è sostituito dal seguente:*

*<<669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9>>;*

### **VISTI:**

- il D.Lgs. n. 158 del 24/09/2015, che ha introdotto numerose novità nel sistema sanzionatorio, ed in particolare:
  - a) l'articolo 15 lettera o) che ha sostituito l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97, in materia di tardivi versamenti;
  - b) l'articolo 16, che sostituisce l'articolo 7 del D.Lgs. n. 471/97, in materia di recidiva triennale;
  - c) l'articolo 16, che modifica l'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97, in materia di ravvedimento operoso, già modificato dalla Legge n. 190/2014;
- il D.Lgs. n. 156 del 24/09/2015, recante norme di revisione della disciplina degli interpellati e del contenzioso tributario, apportando modificazioni allo Statuto dei diritti

del contribuente, e modifiche al D.Lgs. 546/92 in materia di reclamo e mediazione nel processo tributario;

**VISTO** l'articolo 1, comma 133 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016), che anticipa al 1° gennaio 2016 l'applicazione delle nuove misure in materia di sanzioni amministrative tributarie, di cui al D.Lgs. n. 158/15, la cui entrata in vigore era stata inizialmente stabilita per il 1° gennaio 2017;

**DATO ATTO** dell'opportunità di modificare il suddetto regolamento TASI per aggiornarlo tenendo conto delle sopra esposte novità normative, che di fatto a livello regolamentare comportano:

- l'abrogazione (perché superate dall'intervenuta esclusione da TASI) delle norme regolamentari in materia di agevolazioni TASI per abitazione principale ed ipotesi ad essa assimilate, come quella in materia di pensionati AIRE;
- le modifiche delle norme in materia di sanzioni, interpelli e contenzioso;

**EVIDENZIATO** che alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di adeguamento dell'attuale testo regolamentare IUC - TASI può concretizzarsi con le modifiche sotto riportate:

**1) Sostituzione dell'articolo 3, con il presente:**

**ART. 3 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Si considera esclusa dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**2) Integrazione dell'articolo 5, con la seguente disposizione:**

6. La base imponibile è **ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari**, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale**, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

**3) Abrogazione dell'articolo 7 - DETRAZIONI**

#### 4) Sostituzione dell'articolo 12, con il presente:

##### ART. 12 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

- a. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147/2013, come modificate ed integrate dai D.Lgs. 158 e 156 del 24/09/2015, e nella Legge n. 296 del 2006.
- b. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta;
- c. Sulle somme dovute a titolo di TASI a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi pari al tasso legale, con decorrenza dal giorno in cui sono divenute esigibili.
- d. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2/09/2015

#### 5) Abrogazione dell'articolo 15 – DISPOSIZIONI FINALI

**DATO ATTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento si rinvia alle norme inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC), e che lo stesso si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute;

##### VISTI:

- l'art. 1 commi 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., tra cui la recentissima L.208/15;
- gli art. 9 e 13 del D.Lgs. 23/2011 e ss.mm.ii.;
- gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art. 7 del D.Lgs. 267/2000, in tema di potestà regolamentare del Comune;

##### CONSIDERATO che:

- l'articolo 1 comma 17 della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/15) al fine di tener conto delle agevolazioni/esenzioni di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del medesimo articolo 1 per TASI apporta varie modifiche all'art. 1 L. 228/12 ai commi 380-ter e quater, introducendo anche i nuovi commi sexies, septies ed octies ed incrementando il Fondo di Solidarietà Comunale;

**RICHIAMATO** l'art.1 c.169 L.296/2006, che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

**RICHIAMATO** l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle*

*finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;*

**DATO ATTO** che con decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016, è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione al 30/04/2016;

**VISTI** gli art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, e ss.mm.ii., e 1, comma 688 della L. 147/2013, e ss.mm.ii., i quali prevedono che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il "Portale del federalismo fiscale" ai fini della pubblicazione nell'apposito sito informatico entro il termine perentorio del 14 ottobre ( termine anticipato dall'art. 1 comma 10 e 14 lettera e) della L. 208/15 Legge di Stabilità 2016).

La mancata pubblicazione entro il termine sopra indicato rende le delibere adottate inefficaci per l'anno di riferimento, talchè si applicano quelle adottate per l'anno precedente.

**VISTO** l'allegato parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012;

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e succ.mod. e integraz.;

Con voti:

PRESENTI VOTANTI: 11

FAVOREVOLI: 10

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 1 (Menegatti F.)

espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di approvare le modifiche al "Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC – TASI)", di cui all'art. 1 c. 639 e ss.mm. della L.147/2013, approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 09/04/2014, come di seguito riportato:

##### a) Sostituzione dell'articolo 3, con il presente:

#### ART. 3 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1.Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

2.Si considera esclusa dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**b) Integrazione dell'articolo 5, con la seguente disposizione:**

6. La base imponibile è **ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari**, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale**, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

**c) Abrogazione dell'articolo 7 - DETRAZIONI**

**d) Sostituzione dell'articolo 12, con il presente:**

**ART. 12 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI**

- 3) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147/2013, come modificate ed integrate dai D.Lgs. 158 e 156 del 24/09/2015, e nella Legge n. 296 del 2006.
- 4) Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta;
- 5) Sulle somme dovute a titolo di TASI a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi pari al tasso legale, con decorrenza dal giorno in cui sono divenute esigibili.
- 6) In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2/09/2015

**e) Abrogazione dell'articolo 15 – DISPOSIZIONI FINALI**

- 3) di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, le modifiche avranno efficacia a decorrere dal 01.01.2016;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il "Portale del federalismo fiscale" ai fini della pubblicazione nell'apposito sito informatico entro il termine perentorio del 14 ottobre (termine anticipato dall'art. 1 comma 10 e 14 lettera e) della L. 208/15 Legge di Stabilità 2016).
- 5) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Lagosanto;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di approvare il Bilancio per l'esercizio 2016 con voti:

PRESENTI VOTANTI: 11

FAVOREVOLI: 10

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 1 (Menegatti F.)  
espressi nelle forme di legge.

A.U. dec 14/2016

# COMUNE DI LAGOSANTO

*Provincia di Ferrara*

\*\*\*\*\*

**Parere sulle Modifiche al Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – TASI , ai sensi dell. art. 239 comma 1 lett. b ) 7 del TUEL**

## IL REVISORE DEI CONTI

### Visti:

- il comma dal 639 dell'art. 1 della L. n. 147 del 27/12/2013, istitutivo dell'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 01/01/2014;
- il comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, il quale stabilisce che il comune deve adottare il regolamento che disciplina l'applicazione della IUC suddiviso per ciascuna tipologia di tributo, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997;

**Visto** Il Regolamento Comunale Imposta Unica Comunale IUC – TASI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09/04/2014;

**Vista** la Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) la quale all'art. 1, comma 14, dispone con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali;

**Vista** la bozza della delibera di C.C. recante le motivazioni e le normative di legge che determinano l'adozione delle modifiche al Regolamento per l'applicazione della IUC – TASI (Tributo servizi indivisibili);


**Rilevato** che tali modifiche al Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – TASI rispettano la conformità delle norme in materia;

### ESPRIME

Parere favorevole sul Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – TASI - Modifiche

Lagosanto,

IL REVISORE DEI CONTI





Sono stati espressi i seguenti pareri:

- Parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Bigoni Barbara

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott.ssa Guietti Roberta

- Parere in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 153 – 5° comma – del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott.ssa Guietti Roberta

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Chiodi Diana

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Romano Luciana

La su estesa deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal: 24/03/2016



IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA  
Dott.ssa Chiodi Daniela

La presente deliberazione:

**E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134 - 4° comma - D. Lgs. 267/2000)**



IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA  
Dott.ssa Chiodi Daniela

1